in CAMPER

ANNO 4° – N. 21/22 SETTEMBRE/DICEMBRE 1991 – BIMESTRALE – SPED. IN ABB. POST. - GR. IV - 70%

SERIE GENERALE

Anno 132° — Numero 255

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1991

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO ST

TUTTI FESTIVI
CO ROMA
NO 85081

LEGGE 14 ottobre 1991, n. 336.

Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-*caravan*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

2. La sosta delle auto-*caravan*, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

1. Ai fini dell'applicazion[illegible] delle [illegible] provvedimenti emanati da[illegible] enti[illegible] strade, autostrade o suo[illegible] a pubblico passaggio, [illegible] del citato testo unico approva[illegible] con decreto del Presidente d[illegible] Repubblica 15 giugno 195[illegible] ssive [illegible] ficazioni, le a[illegible] a dis[illegible] analoga a qu[illegible] utovei[illegible]

Art. 3.

1. La regolamentazione prevista, dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli autoveicoli, è estesa alle auto-*caravan* che, in sede di regolamentazione locale, possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.

3. Le ta[illegible] ma 2 sottostanno [illegible] di cui all'ultimo p[illegible] della legge 17 m[illegible]

1. Decor[illegible] vigore della presen[illegible] i 5 e 6, per quanto [illegible] iare e luride, si ap[illegible] olanti su strada d[illegible] ccolta.

1. I com[illegible] tà dei criteri di cui [illegible] rovato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'[illegible] legge 24 marzo 1989, [illegible] 22[illegible] trezzate [illegible] ervate [illegible] *-caravan*.

[illegible] Nel caso di cui all'[illegible] tatamente [illegible] parch[illegible] per le auto-*caravan* [illegible] ento rispetto alla [illegible] nei parcheggi del[illegible]

[illegible] presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

LEGGE FAUSTI PRIMI IN EUROPA